



Brussels, 9 February 2016
(OR. en, it)

5957/16

Interinstitutional File:
2015/0284 (COD)

PI 13
CODEC 140
RECH 14
EDUC 21
COMPET 40
SAN 43
AUDIO 7
CULT 9
DIGIT 6
INST 42
PARLNAT 18

COVER NOTE

From: Italian Senate
date of receipt: 8 February 2016
To: President of the Council of the European Union

Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on ensuring the cross-border portability of online content services in the internal market
doc. 15302/15 PI 103 CODEC 1727 RECH 309 EDUC 322 COMPET 565 SAN 438 AUDIO 36 CULT 91 DIGIT 112 - COM(2015) 627 FINAL
- Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached the above-mentioned document. ¹

¹ Translation(s) of the opinion may be available on the Inter-parliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do>

RISOLUZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

(*Estensore* FILIPPI)

approvata nella seduta del 28 gennaio 2016

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO CHE GARANTISCE LA PORTABILITÀ TRANSFRONTA-
LIERA DEI SERVIZI DI CONTENUTI *ONLINE* NEL MERCATO INTERNO
(COM (2015) 627 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 2 febbraio 2016

INDICE

Testo della risoluzione	Pag.	3
Parere della 10ª Commissione permanente	»	6
Parere della 14ª Commissione permanente	»	7

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 144, l'atto comunitario COM (2015) 627 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, recante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno,

considerato che la suddetta proposta mira ad eliminare gli ostacoli alla portabilità dei contenuti di servizi *online* (quali musica, giochi, film o eventi sportivi) a cui i consumatori hanno legalmente accesso, ovvero che i consumatori stessi hanno acquistato o noleggiato *online* nel proprio Paese di residenza, ai quali essi vogliono continuare ad accedere anche quando viaggiano in altri Stati membri dell'Unione europea;

rilevato che la realizzazione di un più ampio accesso *online* alle opere da parte dei consumatori in tutti i Paesi membri dell'Unione europea è uno degli obiettivi fondamentali della Strategia della Commissione europea per il mercato unico digitale (COM (2015) 192), che si stima possa produrre un significativo aumento del PIL europeo e di cui la proposta in esame costituisce una delle prime azioni, alle quali seguiranno altre iniziative;

considerato quindi che, per tali ragioni, la proposta in esame si collega necessariamente ad altri interventi già previsti per la realizzazione della suddetta Strategia, ad esempio nel settore del diritto d'autore, come pure all'abolizione delle tariffe di *roaming* per i viaggiatori all'interno dell'Unione che avrà luogo a partire dal 15 giugno 2017, come previsto dal regolamento (UE) n. 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015;

tenuto conto di quanto stabilito dalla proposta di regolamento e in particolare che:

l'articolo 2 definisce «servizio di contenuti *online*» un servizio di media audiovisivo o un servizio che consente l'accesso (e quindi la fruizione) a opere, altri materiali protetti o trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva, in modo lineare o su richiesta, che un fornitore di servizi presta legalmente *online* nello Stato membro di residenza dell'abbonato su base «portabile» (non vincolata a un luogo specifico), contro pagamento di un corrispettivo in denaro, oppure senza esigere pagamento ma a condizione di verificare lo Stato membro di residenza dell'abbonato stesso;

in base all'articolo 3, il fornitore di servizi di contenuti *online* ha l'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei propri servizi di contenuti *online* a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro diverso da quello di residenza;

l'articolo 4 stabilisce che la prestazione di un servizio di contenuti *online*, nonché l'accesso e la fruizione dello stesso da parte di un abbonato, anche se temporaneamente presente in uno Stato membro diverso da quello di residenza, si considerano come avvenuti esclusivamente nello Stato membro di residenza dell'abbonato stesso;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, considerato che:

l'obiettivo della proposta, volto a rimuovere gli ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online*, riguarda chiaramente materie transnazionali e pertanto può essere realizzato efficacemente solo mediante un intervento delle istituzioni dell'Unione europea che garantisca parità e uniformità nelle condizioni di accesso dei consumatori ai servizi di contenuti *online* tra i vari Stati membri, tenuto anche conto del fatto che la portabilità dei contenuti è strettamente legata alla materia del diritto d'autore, che è armonizzato nell'ambito dell'Unione;

- ai fini del raggiungimento del predetto obiettivo, l'intervento dell'Unione apporta un significativo valore aggiunto, accrescendo l'efficienza e la sicurezza nelle transazioni che hanno per oggetto i servizi di contenuti *online*, attraverso l'adozione di regole e procedure comuni. Ciò da un lato garantisce una maggiore certezza del diritto, semplificando gli adempimenti dei fornitori dei servizi che non saranno costretti a rinegoziare le licenze ai fini della portabilità transfrontaliera; dall'altro lato amplia le possibilità di accesso dei cittadini degli Stati membri ai contenuti *online* e quindi, in prospettiva, accelera la realizzazione del mercato unico digitale all'interno dell'Unione;

avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, risultando la proposta congrua rispetto agli obiettivi che intende perseguire. Essa infatti:

si limita a stabilire le prescrizioni minime necessarie per conseguire l'obiettivo di agevolare la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online*, in particolare imponendo al fornitore di servizi l'obbligo, a determinate condizioni, di garantire la portabilità transfrontaliera (articolo 3) e definendo il luogo della prestazione transfrontaliera come lo Stato membro di residenza dell'abbonato (articolo 4);

non influisce in modo sostanziale sulla concessione in licenza dei diritti e, quindi, sui modelli di *business* dei fornitori dei servizi, non obbligando i titolari dei diritti e i fornitori dei servizi a rinegoziare i contratti, ma rende inapplicabili tutte le disposizioni dei contratti in contrasto con l'obbligo di assicurare la portabilità transfrontaliera (articolo 5);

non impone costi eccessivamente elevati ai fornitori dei servizi di contenuti *online*, in quanto non richiede loro di garantire la qualità della prestazione di tali servizi al di fuori dello Stato membro di residenza del-

l'abbonato (articolo 3) e individua le modalità di erogazione della prestazione stessa esclusivamente secondo le normative dello Stato di residenza dell'abbonato (articolo 4);

esprime inoltre avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione, con le seguenti osservazioni:

al fine di contribuire rapidamente al completamento del mercato unico digitale, si valuti la possibilità di accelerare l'entrata in vigore del nuovo regolamento, prevedendo comunque procedure semplificate e non onerose per consentire ai fornitori di servizi di contenuti *online* di adeguarsi alle nuove disposizioni, tenuto conto che le stesse, ai sensi dell'articolo 7, si applicano anche ai contratti già stipulati e ai diritti già acquisiti prima dell'entrata in vigore del regolamento;

è inoltre auspicabile che anche gli ulteriori interventi finalizzati alla realizzazione della Strategia per il mercato unico digitale siano adottati attraverso proposte normative che garantiscano la massima uniformità e parità di condizioni tra i vari Stati membri, in ragione del carattere essenzialmente transnazionale della materia e delle sue implicazioni giuridiche ed economiche.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

PARERE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: FISSORE)

27 gennaio 2016

La 10ª Commissione permanente, esaminato l'atto, esprime osservazioni favorevoli.

**PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: COCIANCICH)

20 gennaio 2016

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che esso introduce un approccio comune finalizzato a garantire che gli abbonati a servizi di contenuti *online* nell'Unione, allorché temporaneamente presenti in un altro Stato membro, abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne;

ricordato che la proposta in titolo si iscrive nell'ambito della Strategia per il mercato unico digitale (COM (2015) 192), un mercato in cui persone e imprese non incontrano ostacoli all'accesso e all'esercizio delle attività *online* in condizioni di concorrenza leale e con un livello elevato di protezione dei consumatori e dei dati personali, e che consentirebbe di arricchire il PIL europeo di 415 miliardi di euro l'anno, secondo lo studio del Parlamento europeo *Mapping the Cost of Non-Europe, 2014-19*, dell'aprile 2015;

ricordato, inoltre, che strettamente correlata alla portabilità transfrontaliera dei servizi *online* è l'abolizione delle tariffe di *roaming* all'interno dell'Unione europea - a partire dal 15 giugno 2017 - prevista dal regolamento (UE) n. 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'*Internet* aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione;

considerato che:

l'articolo 3 della proposta di regolamento stabilisce l'obbligo, in capo al fornitore di servizi di contenuti *online*, di garantire la portabilità transfrontaliera dei propri servizi di contenuti *online* nel mercato interno, ai propri abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso da quello di residenza;

ai sensi dell'articolo 2 della proposta, per «servizio di contenuti *online*» si intende un servizio che dà accesso a contenuti o opere audiovisivi (tra cui musica, giochi, video, notizie, trasmissioni radiotelevisive, e così via), prestato legalmente *online* in forma «portabile» (non vincolato

a un luogo specifico) nello Stato membro di residenza dell'abbonato, contro pagamento di un corrispettivo in denaro, oppure senza esigere pagamento ma a condizione di conoscere il suo Stato membro di residenza;

ai sensi dell'articolo 4 della proposta di regolamento, la prestazione di un servizio di contenuti *online* ad un abbonato, anche se temporaneamente presente in uno Stato membro diverso da quello di residenza, si considera come avvenuta esclusivamente nello Stato membro di residenza dell'abbonato stesso,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

la proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto la natura stessa dell'oggetto, ovvero la portabilità dei servizi di contenuti *online*, è essenzialmente una questione di carattere transnazionale e pertanto solo un intervento dell'Unione può garantire che le condizioni di accesso dei consumatori ai servizi di contenuti *online* non varino da Paese a Paese;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, esso appare rispettato in quanto la proposta si limita a stabilire il minimo necessario al fine di raggiungere l'obiettivo di facilitare la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online*, attraverso la disposizione che definisce il luogo della prestazione transfrontaliera come lo Stato membro di residenza dell'abbonato e la disposizione che impone al fornitore di servizi l'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera. La proposta, quindi, non influisce in modo sostanziale sui modelli di *business* dei fornitori dei servizi. In particolare, la proposta non obbliga i fornitori dei servizi a rinegoziare i contratti, in quanto - ai sensi dell'articolo 5 - sono inapplicabili tutte le disposizioni dei contratti in contrasto con l'obbligo di assicurare la portabilità transfrontaliera. Inoltre, la proposta non impone costi sproporzionati ai fornitori dei servizi di contenuti *online*, in quanto non richiede di garantire la qualità della prestazione di tali servizi al di fuori dello Stato membro di residenza dell'abbonato (articolo 3, paragrafo 2) e gli consente di non doversi adeguare alle normative e modalità di prestazione proprie di Stati membri diversi da quello di residenza dell'abbonato (articolo 4).

€ 1,00